

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO/PROGETTO ESECUTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI MINORI CON DIRITTI SPECIALI RESIDENTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE D'INFANZIA STATALI DI REGGIO EMILIA PER 36 MESI A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2019/20, PRESUNTIVAMENTE DAL 01.01.2020.
CPV 8011 0000-8 Istruzione Prescolastica- Allegato IX D.Lgs 50/2016 e sml
CODICE C.U.I. S00145920351201900099**

- Art. 1 OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO
- Art. 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- Art. 3 CORRISPETTIVO A BASE DI GARA
- Art. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Art. 5 ONERI A CARICO E DUVRI
- Art. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 7 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO. CLAUSOLA SOCIALE
- Art. 8 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
- Art. 9 REVISIONE PREZZO
- Art. 10 RESPONSABILITA' DELLA DITTA
- Art. 11 CONTINUITA'/ INTERRUZIONE SERVIZI
- Art. 12 VERIFICHE E CONTROLLI
- Art. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- Art. 14 SICUREZZA
- Art. 15 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
- Art. 16 DIPENDENTI P.A. DIVIETI
- Art. 17 CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA
- Art. 18 MODIFICHE E VARIANTI
- Art. 19 INADEMPIMENTI E PENALI
- Art. 20 RISOLUZIONI -RECESSO
- Art. 21 OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE
- Art. 22 FORO COMPETENTE
- Art. 23 PROCEDURE DI GARA
- Art. 24 OFFERTA
- Art. 25 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 26 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
- Art. 27 EFFETTI OBBLIGATORI DEI CONTRATTI
- Art. 28 AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI
- Art. 29 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

ART. 1 - OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente Capitolato d'oneri ha per oggetto la gestione del servizio di integrazione scolastica dei minori con diritti speciali residenti a Reggio Emilia e inseriti nelle scuole d'infanzia statali del Comune di Reggio Emilia per un importo preventivato di € di **€ 145.198 ,00** (esclusa IVA). Il corrispettivo indicato, inoltre, non comprende oneri per la sicurezza derivanti dall'attuazione di misure per la riduzione di rischi da interferenze poiché non sono stati rilevati rischi da interferenze essendo il lavoro svolto in comunione a lavoratori di altri enti esclusivamente di natura intellettuale. I costi per i rischi da interferenze sono, pertanto, quantificati pari a Euro 0,00 (zero).

1.2 Durata dell'appalto

Il presente affidamento avrà la durata di 3 anni a decorrere presuntivamente dal **01/01/2020** fino presuntivamente al **31/12/2022** per un servizio effettivo di 27 mesi in considerazione della chiusura estiva: nello specifico il servizio è da intendersi attivo nel periodo ottobre-giugno di ogni anno in considerazione dell'inizio della frequenza dei bimbi nelle scuole d'infanzia statali indicativamente il 15 settembre e 2 settimane successive per la verifica dell'effettiva frequenza dei bimbi con diritti speciali e la quantificazione del reale fabbisogno.

I Committenti si riservano la facoltà, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto dell'art. 35 co. 4 di optare per il rinnovo dell'appalto in essere o la ripetizione per un periodo massimo di 3 anni a partire presuntivamente dal **1/01/2023** mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario.

E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi altresì di proroga tecnica di 4 mesi al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs 50/2016, e estendere massimo per un quinto del valore annuale di appalto (art. 106 co. 12 del D.Lgs 50/2016).

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la prosecuzione del servizio in essere nelle more e sino all'espletamento della nuova procedura concorsuale.

ART. 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il servizio oggetto della presente gara rientra nei servizi di cui all'Allegato IX del D. Lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." (artt. 140 e 142 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss).

La gara viene pertanto esperita nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 ed ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 co. 3 lett. a) del sopracitato D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto applicabile e ancora in vigore, del Regolamento di Attuazione (DPR 207/2010).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, oltre che le norme del presente Capitolato Speciale – Progetto esecutivo, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicabilità al servizio oggetto dell'appalto.

L'attuale panorama legislativo attribuisce un insieme di impegni e competenze ai Comuni finalizzati al sostegno dei percorsi di integrazione dei bambini e dei ragazzi con diritti speciali nelle scuole.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia intende svolgere questo compito partecipando alla costruzione di contesti capaci di accogliere e valorizzare ogni bambino nella sua originalità, facilitando l'incontro e la partecipazione ponendosi nella prospettiva di ricerca di organizzazioni sempre più adeguate circa gli spazi, i tempi e gli approcci metodologici.

Diviene allora necessario collocarsi in una prospettiva educativa che non permetta al deficit di diventare la totalità del minore e di valorizzare la qualità dei legami che si creano e il contesto; la

relazione avviene all'interno di un contesto che influenza e consente il realizzarsi del percorso all'interno di un sistema articolato. Per i servizi questo significa aprirsi in modo dialettico e dialogico allo scambio e al confronto con e tra tutti i soggetti coinvolti, per una visione articolata e condivisa che mira a costruire progetti educativi in cui ognuno di essi, con le sue competenze, possa accompagnare il percorso.

La legislazione di riferimento per l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia è costituita dalla:

- Legge 104/1992
- Legge Regionale 26/2001.

ART. 3 - CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara ai sensi dell'art. 35 co. 4 segg. del D. Lgs. n. 50/2016 è stabilito in € **145.198,00** Euro (centoquarantacinquemilacentonovantotto) oltre a IVA per i primi tre anni di cui € 0 per oneri per la sicurezza ed € 138.212 quale costo della mano d'opera non soggetto a ribasso di gara; in caso di ripetizione del contratto per ulteriori 3 anni ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 nonché della proroga tecnica per mesi 4 ex art. 106 co. 11 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'aumento fino ad un massimo di un quinto dell'importo del contratto di cui all'art. 106 co.12 del D.Lgs 50/2016 l'importo complessivo presunto dell'appalto ammonta ad euro € **335.568,00** più IVA comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio di cui al presente capitolato.

Il corrispettivo posto a base d'asta è comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio di cui al presente capitolato. Il corrispettivo indicato, inoltre, non comprende oneri per la sicurezza derivanti dall'attuazione di misure per la riduzione di rischi da interferenze poiché non sono stati rilevati rischi da interferenze essendo il lavoro svolto in comunione a lavoratori di altri enti esclusivamente di natura intellettuale.

I costi per i rischi da interferenze sono, pertanto, quantificati pari a Euro 0,00 (zero) e non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

La gara verrà aggiudicata alla ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata in base ai criteri ed ai parametri stabiliti nel disciplinare e nel bando di gara da apposita Commissione individuata ai sensi del suddetto codice, nei seguenti limiti:

OFFERTA TECNICA - Elementi qualitativi	punti massimi 80
OFFERTA ECONOMICA	punti massimi 20
TOTALE	punti massimi 100

Il Comune si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione e di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e vantaggiosa.

Nelle more di stipula del contratto, l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia si riserva la facoltà di chiedere, esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'art. 32 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto fino alla stipula del contratto definitivo.

Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio; in tal caso nulla avrà da pretendere l'aggiudicatario, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate.

Il corrispettivo presunto massimo indicato per ciascun anno scolastico, così come il corrispettivo complessivo totale, corrisponde ad una stima di spesa massima presunta.

Tali importi non sono quantificabili con precisione né è possibile fissarli a priori giacché dipenderanno dal numero di minori disabili, e dalla gravità dei casi, residenti a Reggio Emilia che frequenteranno le scuole d'infanzia statali del Comune di Reggio Emilia e dal numero di progetti educativi che, anno per anno, verranno attivati compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Tali importi non determinano in nessun modo ed in nessun caso un vincolo da parte della Stazione Appaltante nei confronti della Ditta aggiudicataria/delle Ditte aggiudicatarie avendo, appunto, valore puramente indicativo.

ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Battistina Giubbani, Direttore dell'Istituzione "Scuole e Nidi d'Infanzia".

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è individuato nella Dr.ssa Maddalena Tedeschi, U.O.C. pedagogica dell'Istituzione scuole e nidi d'Infanzia

ART. 5 – ONERI A CARICO E D.U.V.R.I.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali. Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese afferenti la gara, alla stipula del contratto, in forma pubblica amministrativa e alla sua registrazione o per nuovo contratto derivante dall'eventuale proroga o rinnovo previsti al precedente art. 1-3 (bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria, ...); è esclusa soltanto l'I.V.A.

L'Aggiudicatario sarà tenuto inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 co. 35 del decreto legge 179/2012 come modificato dalla legge di conversione 221/2012, a rimborsare alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando di gara.

Nessun onere connesso alla sicurezza in quanto sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.

ART. 5 BIS OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE- CLAUSOLA SOCIALE

La ditta affidataria s'impegna ad osservare integralmente il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del Settore e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione, specificazione, aggiornamento e rinnovo e in particolare le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzioni degli infortuni e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 dalle altre norme vigenti in relazione ai contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro.

In caso di cambio di gestione, si stabilisce per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare **prioritariamente** nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario (art. 50 D.Lgs 50/2016)

Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna altresì a rispettare anche i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Il personale utilizzato dalla ditta - soci o dipendenti - deve essere regolarmente iscritto a L.U.L. (libro unico di lavoro) e per esso garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale dovrà essere dotato di specifica assicurazione contro gli infortuni. La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

La ditta si impegna a permettere la visione del L.U.L. e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Direttore dell'Istituzione Scuole Nidi d'Infanzia o suo delegato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.

La ditta dovrà assicurarsi della piena osservanza dei suddetti obblighi e condizioni verso il personale dipendente da parte delle ditte subappaltatrici, compresa la verifica dei periodici pagamenti dei rispettivi oneri retributivi e contributivi, affinché si faccia garante della correttezza e regolarità dell'attività imprenditoriale nello svolgimento del servizio.

ART. 5 TRIS DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO / CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione del contratto sia totale che parziale, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, il subappalto è consentito nel massimo del 10% e per eventuali servizi accessori a quelli descritti, per una quota % complessiva massima del xx (max 40%) sull'importo dell'appalto).

La ditta che intende avvalersi del subappalto dovrà dichiararne l'intenzione ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 4 del Codice non è consentito affidare subappalti a soggetti:

- Che in qualunque forma abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto
- Che non siano qualificati per la categoria oggetto della prestazione
- Nei cui confronti sussistano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice
- che abbiano presentato istanza di avvalimento.

La cessione di credito è regolata dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

All'inizio di ogni anno scolastico si definirà l'effettiva quantificazione del monte ore settimanale/annuale e la sua articolazione.

La definizione e la suddivisione del monte ore ogni scuola d'infanzia statale del Comune di Reggio Emilia avverrà invece in sede di condivisione congiunta tra la ditta aggiudicataria / referenti pedagogici dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune e Dirigenti Scolastici referenti dei diversi Istituti Comprensivi, in base al fabbisogno accoglibile, anno scolastico per anno scolastico.

In preparazione all'avvio del nuovo anno scolastico (Agosto di ogni anno) Istituzione - Dirigenti Scolastici e Ditta aggiudicataria si incontrano per uno scambio di informazioni/comunicazioni/segnalazioni in ordine sia ai minori già frequentanti che ai nuovi ingressi. Sulla base di queste informazioni, l'Istituzione preparerà la proposta di fabbisogno e la suddivisione del monte ore condividendola con la Ditta aggiudicataria e con i vari Istituti Comprensivi.

Tali operazioni si effettueranno per ogni anno scolastico di durata contrattuale, ad eccezione del primo anno scolastico (in cui tale definizione sarà effettuata solo dall'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia in considerazione della necessità di preparare il servizio in tempo utile per l'avvio a decorrere da ottobre 2019 ;

Per tutto il calendario di servizio, comprese le settimane prima dell'inizio effettivo della scuola/avvio effettivo di tutti i progetti e compresa la settimana seguente la chiusura dell'anno scolastico, così come nei periodi di assenza dei bambini/ragazzi seguiti, il monte ore effettuato sarà quello effettivamente necessario: in nessun caso il monte ore indicato sopra, a titolo indicativo come monte ore presunto, potrà costituire base automatica di fatturazione da parte della Ditta aggiudicataria qualora tale servizio non sia stato effettivamente prestato.

Ai soli fini di avere dei parametri sui quali è stato, proporzionalmente e non unitariamente, calcolato l'ipotetico importo di valore e per fornire informazioni potenzialmente utili alla valutazione dell'entità del servizio alle Ditte che aspirano a partecipare alla gara oggetto del presente Capitolato, di seguito viene riportato il monte ore totale di intervento su tutte le potenziali strutture interessate, corrispondente a nr. 2376 annue modulate tra i vari progetti indicativamente nel periodo da ottobre a giugno di ogni anno (36 settimane/anno).

I progetti di integrazione scolastica riferiti alle scuole d'infanzia intervengono, prioritariamente nella fascia pomeridiana.

Di seguito l'elenco delle strutture scolastiche potenzialmente interessate ai progetti di integrazione scolastica e gli Istituti Comprensivi di riferimento:

AQUILONE	(I.C.DON BORGHI)
GHIARDELLO	(I.C. DON BORGHI)
BRUNO CIARI	(I.C. KENNEDY)
SANT'AGOSTINO	(I.C.AOSTA.)
LEONARDO	(I.C. AOSTA)
S.DOMENICO SAVIO	(I.C. FERMI)
DON MILANI	(I.C.LIGABUE)
DON GUGLIELMI	(I.C.LIGABUE)
MARCO GERRA	(I.C.DON BORGHI)
PEZZANI	(I.C.PERTINI)
G.PASCOLI	(I.C. MANZONI)
D.ALIGHIERI	(I.C.LEPIDO)
GAVASSETO	(I.C.EINSTEIN)
MARMIROLO	(I.C. EINSTEIN)

Tali dati sono solo un dato storico e non rappresentano nessun vincolo per la Stazione Appaltante nei confronti della/e Ditta/e Aggiudicataria/e in quanto a numero di casi da seguire e monte ore di servizio da effettuarsi, né annualmente né **complessivamente, nel periodo di durata contrattuale del presente appalto.**

ART. 6 bis – RUOLO DELL'EDUCATORE NEL CONTESTO SCOLASTICO. OBIETTIVI E FINALITÀ DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

In riferimento e in ottemperanza alle sopraccitate Leggi, l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia definisce il ruolo dell'educatore del servizio in parola come colui che è dedicato alla cura dell'integrazione e alla progressiva creazione di contesti per offrire autonomie al minore con diritti speciali all'interno del contesto scolastico, attraverso la costruzione della relazione e la facilitazione della comunicazione. L'Istituzione scuole e Nidi d'Infanzia di Reggio Emilia sostiene, quindi, il compito educativo e ritiene facente capo ad altre professionalità e competenze istituzionali il ruolo terapeutico o riabilitativo. Il ruolo dell'educatore all'interno della scuola d'Infanzia e quindi l'idea di integrazione, si esplicita nel facilitare percorsi di integrazione, di autonomia e sostegno alla comunicazione e relazione attraverso la costruzione di significati condivisi.

L'educatore dovrà poter disporre di momenti di scambio e interazione che lo mettano in condizione di strutturare strategie inclusive rivolte non solo al bambino con diritti speciali ma a tutta la sezione. Per costruire delle buone prassi di inclusione che vadano nella direzione sopra esposta è auspicabile che gli educatori abbiano la possibilità di radicarsi all'interno di una scuola e quindi anche di un territorio, per facilitare modalità inclusive ed evitare la frammentazione e la dispersione delle esperienze significative.

Per questo sarà necessario individuare modalità che facilitino la permanenza degli educatori nella stessa scuola d'infanzia per un certo numero di anni.

Il sostegno all'autonomia, all'integrazione e alla relazione/apprendimento, obiettivi alla base del progetto, si possono quindi considerare dei binari su cui muoversi ponendosi in una comune e condivisa prospettiva di ricerca che accoglie le indicazioni provenienti dalla quotidianità per definire percorsi di riflessione e cambiamento.

Le figure degli educatori ampliano le risorse della scuola e, attraverso uno sguardo attento agli spazi, ai tempi e ai modi, sostengono la valorizzazione delle competenze e delle risorse di ogni bambino.

Non si tratta quindi semplicemente di aggiungere delle figure nel contesto sezione/scuola ma di inserire professionalità differenti con diverse competenze e assegnate non in modo numerico e quantitativo ma in considerazione della realizzazione di un progetto di "vita globale" di ciascun bambino, che vada oltre la scuola.

E' un approccio che desidera muoversi nell'ottica della pluralizzazione delle interazioni: il ruolo dell'adulto educatore si configura come quello di co-costruttore di contesti, che predispone tutte le condizioni affinché il bambino possa ritrovare nell'ambiente circostante tutti gli elementi che gli permettano una partecipazione ed una azione autonoma.

ART. 6 tris– CALENDARIO ANNUALE DI SERVIZIO

Il servizio dovrà essere reso, ogni anno scolastico di norma compatibilmente con le tempistiche contrattuali **da inizio ottobre a fine giugno** in concomitanza con il calendario scolastico regionale, considerando le sospensioni intermedie del servizio in coincidenza con le vacanze e festività previste dallo stesso o da delibere degli organi competenti di ogni singola scuola. Sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del servizio (e quindi già computati nell'importo complessivo del servizio posto a base d'asta), tutti gli incontri necessari nel periodo per la definizione del monte ore secondo quanto riportato al precedente articolo 6.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'erogazione del servizio in modo continuativo e in conformità alle prescrizioni contrattuali per gli anni scolastici e per i periodi determinati, fermo restando gli incontri di cui sopra che si svolgono solitamente fuori dai periodi indicati.

ART. 7 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

Ruolo:

Il personale educativo dovrà realizzare il mandato di integrazione attraverso un approccio progettuale che comprenda la capacità di elaborare progetti a partire dall'osservazione dei contesti e in relazione alla didattica. Dovrà essere in grado di valorizzare le risorse dei soggetti e dei contesti, saper mettersi in relazione e prendersi cura dei percorsi individuali. Dovrà costruire la sua progettualità a partire dall'individuo in connessione con la sezione, utilizzando strategie di lavoro idonee: attività a piccolo gruppo, uso dei differenti linguaggi espressivi, modalità esperienziali e laboratoriali, ecc.. Dovrà avere attitudine al lavoro di rete e di équipe.

Coordinatore

la Ditta aggiudicataria dovrà prevedere, e indicare tempestivamente ai referenti dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia un coordinatore, che, oltre a quanto già richiesto per gli educatori, dovrà possedere provate capacità e attitudini alla progettazione educativa, al coordinamento di personale, alla gestione delle relazioni e dei conflitti, alla conduzione di incontri e all'individuazione di strategie per la presa in carico e per la soluzione di difficoltà legate alla organizzazione e alla gestione sia del servizio che del personale.

Titoli di studio ed esperienza minimi richiesti:

Gli educatori dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio e dell'esperienza di seguito specificati:

- Diploma di maturità di Scuola Secondaria Superiore a indirizzo psico-pedagogico + almeno 18 mesi di servizio effettivo svolto, in contesto scolastico o extra scolastico, nell'ambito dell'integrazione della disabilità di cui almeno 9 mesi di servizio effettivo svolto in qualità di educatore per l'integrazione scolastica;
- Diploma di maturità di Scuola Secondaria Superiore + almeno 27 mesi di servizio effettivo svolto,

in contesto scolastico o extra scolastico, nell'ambito dell'integrazione della disabilità di cui almeno 9 mesi di servizio effettivo svolto in qualità di educatore per l'integrazione scolastica;

- Diploma di maturità di Scuola Secondaria Superiore + titolo abilitante alla professione di educatore riconosciuto a livello regionale + almeno 18 mesi di servizio effettivo svolto, in contesto scolastico o extra scolastico, nell'ambito dell'integrazione della disabilità di cui almeno 9 mesi di servizio effettivo svolto in qualità di educatore per l'integrazione scolastica;

Il possesso della Laurea in Scienze dell'Educazione e/o corso di laurea in Scienze della Formazione e/o corso di laurea in Psicologia riduce a 12 mesi di servizio effettivo svolto, in tutti i casi sopra descritti, la richiesta di esperienza, in contesto scolastico o extra scolastico, nell'ambito dell'integrazione della disabilità fermo restando che almeno 9 mesi di tale servizio siano stati svolti in qualità di educatore per l'integrazione scolastica.

I tirocini effettuati e certificati, sempre nell'ambito dell'integrazione della disabilità, saranno considerati esperienza valida nel limite massimo di 6 mesi per educatore.

E' concessa la possibilità, nel limite massimo e perentorio del 20% del numero totale di personale educativo impiegato per anno scolastico, di svolgere il servizio con educatori in possesso dei titoli richiesti sopra senza l'esperienza sopra richiesta (o perché in possesso di esperienza diversa o perché educatori –diplomati o laureati- che non hanno ancora avuto esperienze lavorative). Tale percentuale, relativa al totale del personale impiegato, è fissa e non produce accumuli negli anni di durata contrattuale.

Assenze del personale educativo

Fermo quanto già detto o successivamente detto stante la necessità di garantire la continuità del servizio e di preservare al massimo gli equilibri che si creano all'interno delle sezioni, la sostituzione di assenze del personale educativo è prevista sin dal primo giorno, anche per assenze di un solo giorno per tutti i progetti individuali.

Ai fini di non creare disagi alle scuole e al servizio, è obbligo di ciascun educatore della Ditta aggiudicataria dare, in ogni caso di assenza, tempestiva comunicazione alla/e scuola/e di assegnazione e al proprio coordinatore della propria assenza (sia assenze imprevedibili che assenze programmate). E' quindi obbligo della Ditta aggiudicataria, attraverso il coordinatore, tenere informate e aggiornate le scuole rispetto alle sostituzioni (tempi, generalità educatore, ecc.).

Valutazione esperienza del personale

Ai fini del conteggio dei mesi di esperienza del personale tutto, si precisa che si intendono qui mesi effettivi di servizio, indipendentemente dal numero degli anni scolastici o periodi lavorativi in cui si è prestato servizio (es. un anno scolastico di servizio vale, in questo contesto, nove-dieci mesi di servizio, a seconda del periodo effettivamente lavorato, e non dodici mesi).

Si precisa, inoltre, che si intende qui servizio, il servizio prestato in virtù di un contratto di lavoro e non in regime di volontariato.

Qualora nel contratto di lavoro di ciascun operatore (vale sia per gli educatori che per i coordinatori) non sia menzionato in modo specifico il ruolo svolto o l'ambito, la certificazione dell'esperienza dovrà necessariamente contenere una specifica menzione al ruolo e all'ambito di lavoro ai fini di certificare che l'esperienza maturata sia effettivamente quella richiesta dal presente Capitolato.

Per la certificazione dell'esperienza (e/o dei tirocini) faranno fede esclusivamente le certificazioni degli Enti o dei privati per i quali il personale educativo ha svolto il servizio. Non saranno ritenute valide le autocertificazioni sia da parte del personale stesso che da parte della Ditta aggiudicataria per servizi prestati per altri soggetti. La Ditta aggiudicataria potrà certificare esclusivamente il servizio prestato alle proprie dipendenze fornendo, in tal caso, copia del contratto di lavoro.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere a richiedere direttamente agli Enti o privati presso i quali è stato dichiarato sia stato effettuato il servizio, in caso di dubbi o necessità, ulteriore

certificazione dell'esperienza dichiarata. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire qualsiasi chiarimento e/o documentazione ulteriore richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Disposizioni generali relative al personale impiegato nel servizio

Il personale dovrà avere un comportamento irreprensibile, di puntualità, di serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, di disponibilità alla collaborazione con i bambini/ragazzi e con le loro famiglie, con gli altri operatori che lavorano nei servizi, con i colleghi ed in generale con tutte le figure con cui si troverà a relazionarsi nell'ambito delle attività del presente appalto.

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la stabilità e la continuità degli educatori impegnati nel servizio impegnandosi al contenimento del turnover per tutta la durata dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a garantire, senza oneri aggiuntivi, la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo (ferie, malattia, maternità, ecc.) con personale in possesso degli stessi requisiti professionali e alle stesse condizioni previste nel presente Capitolato per il personale educativo "di ruolo".

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ha facoltà di richiedere, previa segnalazione, circostanziata e tempestiva, da parte dei propri referenti pedagogici e dei referenti delle scuole d'infanzia statali di assegnazione dei fatti che giustificano tale richiesta, o direttamente, qualora sia a conoscenza di fatti che giustificano tali azioni, l'allontanamento/la sostituzione in qualunque momento degli educatori che non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale. A tal riguardo, la Ditta aggiudicataria ha la facoltà di chiedere all'Istituzione Scuole e Nidi un incontro di approfondimento circa la richiesta avanzata e le motivazioni sollevate.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia 10 giorni prima dell'inizio del servizio di ogni anno di durata contrattuale, l'elenco nominativo del personale che intenderà impiegare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato e fornirne aggiornamento tutte le volte che interverranno variazioni/integrazioni (producendo unitamente all'elenco, in caso di sostituzioni o integrazioni di personale, apposita documentazione probatoria del possesso dei requisiti richiesti nel presente Capitolato per tutto il personale educativo).

Al di fuori dell'impegno previsto dal servizio oggetto del presente appalto, il personale educativo della Ditta aggiudicataria, o la stessa Ditta aggiudicataria, è libero di assumere incarichi derivanti dalla stessa/e scuola/e nella/e quale/i opera o dalle stesse famiglie purché tali incarichi non siano in evidente contrasto con il progetto educativo condiviso e svolto a scuola e purché tali incarichi siano svolti in condizioni che non creino alcuna sovrapposizione, ambiguità o conflitto rispetto al lavoro eseguito per effetto e nell'ambito del presente appalto.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di vigilare su queste situazioni e sul rispetto di quanto appena enunciato e di comunicare all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ciascuna di queste situazioni, qualora dovessero avvenire, prima di accettare l'incarico. La Ditta aggiudicataria ha altresì l'obbligo di collaborare attivamente qualora l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia richieda chiarimenti o motivazioni per sostenere una possibile incompatibilità di eventuali incarichi con il progetto educativo individualizzato e/o con il servizio in generale.

La Ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile unica dell'operato del personale da essa dipendente o comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di attuare o far attuare nei confronti del personale impiegato nel servizio condizioni normative, retributive ed assicurative non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio stesso e ad effettuare il regolare versamento delle retribuzioni, delle relative trattenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi; in particolare sarà esclusivo obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere alle spese di amministrazione, nel senso più lato del termine, del personale impiegato nel servizio, comprendenti, oltre ai salari e stipendi, gli oneri per assicurazioni, previdenza, contributi, tasse e qualunque altro onere inerente e conseguente alle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro in vigore; sono altresì esclusivo obbligo della Ditta aggiudicataria e non danno diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quello pattuito, tutte le maggiorazioni sui minimi di tariffa, gratifiche, premi, incentivi di produzione, rimborsi, trasferte e, in generale, qualsiasi emolumento o provvidenza eventualmente dovuta e relativa al personale impiegato nel servizio.

Fermo restando quanto precede, la Ditta aggiudicataria si impegna a manlevare, tenere indenne e/ o rimborsare in via di regresso all'Istituzione qualsiasi somma che quest'ultima dovesse pagare in forza di quanto prescritto dall'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 e di ogni altra normativa vigente a titolo di trattamenti retributivi, adempimenti fiscali, contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in relazione all'attività svolta dal personale comunque impiegato nel servizio dalla Ditta aggiudicataria.

A tal fine l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia avrà facoltà, previa comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata A/R, di trattenere definitivamente dalla cauzione di cui al successivo art. 17 o dal corrispettivo ancora dovuto alla Ditta aggiudicataria per l'effettuazione del servizio, una somma di ammontare equivalente alle somme eventualmente pagate (maggiorata delle eventuali spese sostenute e degli eventuali danni patiti) in forza di quanto prescritto dall'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 e di ogni altra normativa vigente a titolo di trattamenti retributivi, adempimenti fiscali su tali trattamenti, contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in relazione all'attività svolta dal personale comunque impiegato nel servizio dalla Ditta aggiudicataria.

Le garanzie richieste nel presente articolo, ed in generale quelle relative al personale nei documenti di gara, si intendono riferite anche al personale eventualmente incaricato con una delle vigenti tipologie contrattuali diverse dall'assunzione in qualità di dipendente.

Per le Cooperative Sociali disciplinate dalla L.381/91 e s.m.i., le prescrizioni contenute nel presente articolo, ed in generale quelle relative al personale nei documenti di gara, trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori.

La Ditta aggiudicataria, ove l'Istituzione lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo ed in generale a quelle previste dalla legge, restando inteso che la mancata richiesta da parte **dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia non la esonera in alcun modo dalle Sue responsabilità.**

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia si impegna alla verifica complessiva della qualità del servizio prestato.

Oltre a quanto stabilito in altri articoli la Ditta aggiudicataria si impegna a:

1. rispettare la clausola sociale provvedendo all'assunzione, ove necessario, dei lavoratori dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, della ditta precedentemente esecutrice dell'appalto stesso.

2. rispettare i principi fondanti, gli assunti e le metodologie pedagogiche dei progetti comunali sottesi ai servizi oggetto del presente appalto, affinché sia mantenuta la coerenza complessiva dei progetti stessi e non si rechi in alcun modo danno all'immagine dell'Ente e dei suoi servizi. L'appaltatore si assumerà qualsiasi responsabilità in relazione a inappropriate metodologie e operatività esonerando l'Ente da ogni onere e cagione che ne possa derivare;

3. collaborare con l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia e con gli Istituti Comprensivi nella progettualità, nel lavoro di rete, nella formazione, nell'autoformazione, rendendo disponibili, su richiesta dei referenti dell'Istituzione stessa materiali di lavoro e di documentazione utili per il confronto di esperienze e per la crescita condivisa del servizio in coerenza con le linee strategiche del servizio;

4. utilizzare i materiali documentativi elaborati nei servizi oggetto del presente appalto sia autonomamente che in condivisione con l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia unicamente per scopi senza fini di lucro e per progettualità coerenti.

Affinché siano rispettati detti principi, oltre al rigoroso rispetto della normativa di tutela della Privacy, all'appaltatore è fatto obbligo prima dell'utilizzo di ottenere il nulla osta dell'Amministrazione che si riserva di verificarne l'effettivo uso.

5. consegnare all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia copia del materiale documentativo prodotto durante le progettazioni al fine di consentirne l'utilizzo per fini istituzionali, essendo gli stessi realizzati nella gestione di progetti di servizi comunali. Fatta salva, qualora ricorresse, la salvaguardia di specificità d'impresa, da motivare in modo circostanziato, il gestore non potrà opporre diniego in qualsiasi forma o modo.

6. monitorare i progetti e segnalare entro e non oltre 3 giorni lavorativi le eventuali problematiche al l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia

7. garantire una buona gestione dei locali e dei materiali messi a disposizione dal Comune e dalle Scuole;
8. assumere ogni responsabilità ed onere derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo organizzativo, amministrativo, economico, igienico-sanitario e della sicurezza;
9. predisporre e consegnare all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia , al termine di ogni anno scolastico, il verbale del *bilancio delle attività complessivamente svolte*, dei risultati conseguiti e delle criticità riscontrate.
10. garantire con utilizzo di mezzi propri lo svolgimento delle attività quotidiane ed in modo particolare delle attività di osservazione e documentazione (macchine fotografiche, pc portatili, proiettori, registratori, ecc.);
11. provvedere a tutte le spese legate a ragioni di servizio di tutto il personale impiegato nel servizio quali, ad esempio, trasferte, telefoni cellulari, quote di iscrizione a corsi di formazione, ecc..;
12. predisporre e consegnare all'Istituzione scuole e Nidi d'Infanzia entro il 20 luglio di ogni anno di durata contrattuale, reportistica contenente dati numerici relativi all'utenza e a tutte le attività eseguite compresi il numero ed il nome dei soggetti (scuole, soggetti del territorio ecc.) con i quali si è collaborato, delle attività progettuali su cui si è lavorato, ogni altro dato/osservazione utile ai fini del monitoraggio qualitativo e della valutazione dell'andamento del servizio;
13. garantire, senza oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo per il servizio ordinario dovuto, i dovuti passaggi di informazioni/consegne con o senza affiancamento in situazione, in tutti i casi di avvicendamento del personale ;
14. garantire, qualora non risulti più l'aggiudicatario del servizio nella prossima nuova procedura di affidamento, senza oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo per il servizio ordinario dovuto, la massima collaborazione e disponibilità con la Ditta, nella fase successiva all'aggiudicazione definitiva e fino al consolidamento delle fasi di avvio del servizio, nelle operazioni di affiancamento/compresenza/passaggio di informazioni e documentazione/consegna del servizio, ecc..
15. fornire la massima collaborazione sia per la predisposizione che per l'invio della reportistica rendicontativa mensile **relativa al servizio effettivamente svolto in tutte le sue articolazioni.**

ART. 8 – Pagamento delle prestazioni

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia si impegna a versare mensilmente il corrispettivo complessivo derivante dal corrispettivo del servizio (oltre ad IVA, se dovuta, nella misura di legge), da aggiornarsi con lo sconto d'asta che verrà proposto dalla Ditta aggiudicataria, **proporzionato ai progetti complessivamente e realmente portati avanti nel mese** (in considerazione della particolarità dell'utenza che potrebbe risultare assente nelle strutture per determinati periodi).

E' prevista la corresponsione di n. 9 rate mensili, da ottobre a giugno, per ciascun anno di durata contrattuale, calcolata sulla base di quanto più sopra menzionato, ma massimo fino all'importo stimato per ciascun anno di durata contrattuale.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di specifiche fatture mensili, che dovranno contenere anche l'indicazione del CIG del Lotto di riferimento, e previa verifica da parte dell'Istituzione .

La liquidazione verrà effettuata, di norma, entro trenta giorni fine mese data fattura, previa acquisizione d'ufficio, da parte dell'Istituzione e nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa vigente, di D.U.R.C. attestanti la regolarità contributiva, come previsto dall'art. 16/bis della L.2/2009.

La Ditta aggiudicataria dovrà inviare mensilmente all'Istituzione , entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alle fatture e un report contenente i casi seguiti e il numero di ore di servizio prestato su essi .

Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà previa verifica della regolare esecuzione, in rate mensili posticipate, dietro presentazioni di regolari fatture.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- Codice Univoco Ufficio **IPA** per l' ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA: **FNDGIA**
- codice **CIG**.....

- numero del buono d'ordine
- dizione “Scissione dei pagamenti di cui all'art.17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel “Reverse Charge”.

ART. 9 – Revisione periodica del prezzo

Non si applica alcuna revisione del prezzo.

ART. 10 – Responsabilità della Ditta aggiudicataria ed Assicurazioni

Oltre a quanto già detto e a quanto previsto dalla normativa vigente, ora e durante tutta la durata del contratto, la Ditta aggiudicataria risponderà, in ogni caso e senza riserve né eccezioni né facoltà di rivalsa nei confronti dell'Istituzione e del Comune di Reggio Emilia, direttamente e per tutta la durata del contratto, dei danni alle persone, animali o cose, nessuno escluso, qualunque ne sia la natura, la causa e l'entità, derivanti dall'espletamento dei servizi affidati di cui al presente appalto ovvero causati dagli operatori stessi, anche derivanti da comportamenti omissivi. Conseguentemente, tutte le responsabilità, civili e penali e tutti i danni, nessuno escluso, subiti da terzi o arrecati a persone, animali o cose a seguito dell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità, anche solidale, a carico del Comune di Reggio Emilia.

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare, per l'intera durata del contratto specifica polizza assicurativa RCT/RCO connessa allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, con un massimale per ogni sinistro di importo non inferiore a Euro 3.000.000/5.000.000. La Copertura assicurativa dovrà comprendere tutti i danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o per cause ad essi connesse derivassero all'Amministrazione o a terzi cose o persone. Ogni responsabilità si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario, comprese franchigie e/o scoperti di polizza e/o clausole non operanti.

Viene inoltre richiesta alla ditta appaltatrice una polizza infortuni che copra quale categoria assicurata i propri Educatori (€ 100.000 morte / € 100.000 invalidità permanente).

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario trasmetterà una copia della polizza ed i successivi rinnovi entro le date che verranno stabilite dal Comune. L'Amministrazione comunale si riserva di vagliare la suddetta polizza e i relativi massimali chiedendone eventuale adeguamento.

L'aggiudicatario comunicherà **ESCLUSIVAMENTE PER TENERE MONITORATO IL RISCHIO** con lettera all'ufficio comunale competente eventuali infortuni o incidenti verificatisi ed occorsi all'utenza durante il servizio.

Eventuali inadempienze nel merito saranno risarcite all'Amministrazione comunale o alle famiglie degli utenti dall'aggiudicatario stesso.

Tutte le polizze dovranno altresì contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Reggio Emilia e dovranno precisare espressamente che il Comune di Reggio Emilia sia considerato “soggetto terzo” a tutti gli effetti di legge.

Qualora la Ditta aggiudicataria abbia già attive coperture assicurative con i medesimi contenuti, essa dovrà produrre specifica dichiarazione del soggetto garante di capienza e pertinenza delle garanzie in essere ovvero specificando o integrando le polizze in essere per renderle perfettamente conformi a quanto previsto nel presente articolo.

Le apposite polizze assicurative, che dovranno essere stipulate con primaria compagnia di assicurazione, dovranno tassativamente essere consegnate in copia all'Istituzione prima della stipula del contratto, e ad ogni rinnovo della polizza che avvenga durante la vigenza del contratto, unitamente a copia delle quietanze di pagamento.

La Ditta aggiudicataria è responsabile unica di qualsiasi illecito, di qualsiasi natura e specie, che dovesse verificarsi durante l'esercizio del servizio senza diritto a compensi o rivalse nei confronti del Comune di Reggio Emilia. La Ditta aggiudicataria sarà, quindi, tenuta al pagamento, ad esempio, di sanzioni amministrative, multe e contravvenzioni, che dovessero essere irrogate per fatti inerenti l'esecuzione del servizio.

ART. 11 – Continuità ed interruzione dei servizi

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del presente Capitolato, nei tempi e nei modi previsti, anche in presenza di qualsiasi eventuale problema legato al personale o a qualsivoglia causa.

In caso di eventi di eccezionale gravità o cause di forza maggiore (intendendosi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo delle parti come, solo per esempio, calamità naturali, disordini civili ecc.), la sospensione del servizio non comporta responsabilità per entrambe le parti.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta aggiudicataria è tenuta a darne comunicazione con almeno cinque giorni di anticipo all'Istituzione e a concordare con essa le modalità di svolgimento per assicurare i “servizi minimi” necessari che di volta in volta verranno valutati e indicati.

Nulla è dovuto da parte dell'Istituzione in caso di mancata prestazione del servizio in tutti i casi sopra esposti.

Sono comunque fatte salve le eventuali penalità e/o risarcimento dei maggiori danni dovute dalla Ditta aggiudicataria per ingiustificate e/o non concordate sospensioni/modifiche del servizio come previsto al successivo articolo di competenza.

ART. 12 – Verifiche e controlli

L'Istituzione si riserva di verificare, direttamente e/o attraverso propri incaricati in qualsiasi momento riterrà opportuno e senza obbligo di darne preavviso, il puntuale e corretto espletamento del servizio affidato con ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna.

In nessun caso il possesso e/o l'espletamento di tale facoltà deve essere invocato dalla Ditta aggiudicataria o dal personale impiegato nel servizio quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità della stessa Ditta aggiudicataria o dello stesso personale.

All'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia deve essere permessa la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale impegnato nel servizio di cui al presente Capitolato. Le eventuali verifiche riguardanti la documentazione saranno effettuate alla presenza dei responsabili della Ditta aggiudicataria.

Il Comune di Reggio Emilia nell'ambito del proprio ruolo istituzionale, si riserva, inoltre, di svolgere ogni altra forma di controllo utile alla verifica del servizio, anche utilizzando questionari da somministrare agli utenti quali, ad esempio, indagini di customer satisfaction.

ART. 13 – Trattamento dati personali

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo alla ditta aggiudicataria il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare la/le ditta/e affidataria/e quali Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte. I dati, personali e sensibili, i cui interessati sono i minori ed i dipendenti dell'Istituzione, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali.

La ditta, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare, quelli previsti dall'art. 28 (Responsabile del

trattamento) e quelli previsti dall'art. 30 co. 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati, garantendo il loro impegno alla riservatezza.

L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di sicurezza del trattamento previste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- Decreto Legislativo n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n°101 Recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A. - Via della Liberazione, 15 – Bologna – Tel. 051/6338800 – Email: dpo-team@lepida.it.

ART. 14 – Sicurezza

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di essere in regola e ottemperare agli obblighi e alle prescrizioni previste dal D.Lgs.

n.81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza.

Non si rilevano, al momento, per l'appalto in oggetto, rischi da interferenze essendo che il possibile lavoro da svolgersi insieme ad operatori di altri datori di lavoro è di natura esclusivamente intellettuale: non sussiste, pertanto, l'obbligo di ottemperare all'art.26 c.3 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e, conseguentemente, i costi per la sicurezza per i rischi da interferenze sono quantificati pari a Euro 0,00 (zero).

Sarà richiesta collaborazione alla Ditta aggiudicataria nella scelta delle eventuali misure di prevenzione e protezione che dovessero essere necessarie per tutelare i lavoratori da possibili future interferenze.

La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituzione qualsiasi variazione o rischio attualmente non evidenziabile che dovesse osservare.

ART. 15 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 16 - DIPENDENTI DELLE P.A. DIVIETI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Reggio

Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

ART. 17– CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA

La ditta aggiudicataria, al momento della firma del contratto, dovrà prestare cauzione definitiva fino al 10% dell'importo contrattuale ai sensi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente capitolato speciale – progetto esecutivo, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio affidato.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato dall'Ente con apposito atto.

Il contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma di atto pubblico amministrativo, con firma digitale e con spese e oneri a carico dell'aggiudicatario.

ART. 18 – Modifiche e varianti

E' facoltà dell'Istituzione richiedere in corso di contratto eventuali modifiche al progetto se ritenute necessarie. Ogni variazione che intervenga successivamente alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria e in corso di validità del medesimo, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

In corso di esecuzione dell'appalto, a seguito di sopravvenute esigenze, è possibile dar corso ad estensioni o contrazioni del contratto nei limiti di 1/5 dell'importo complessivo del contratto. In tal senso l'appaltatore è obbligato ad accogliere favorevolmente quanto richiesto applicando i prezzi di aggiudicazione del presente appalto fatti salvi il ribasso d'asta e le revisioni del prezzo, effettuate ai sensi del precedente articolo 12, intervenute nel frattempo.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia si riserva, altresì, la facoltà di applicare l'art. 106 del Codice dei contratti pubblici,

ART. 19– Inadempimento e penali

Fatto salvo quanto già detto in altri articoli, il servizio dovrà essere garantito nei termini previsti dal presente Capitolato e dal contratto, di cui sarà parte integrante, indipendentemente da cause ostative di qualsiasi natura e circostanza.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, dove non sia prevista clausola risolutiva espressa, trovano applicazione le norme contenute negli art. 1453 e segg. del Codice Civile. Al verificarsi di inadempienze e/o omissioni della Ditta aggiudicataria, l'Istituzione potrà applicare delle penali nella misura massima, riferita al complesso delle penalità rilevate, del 10% dell'importo contrattuale. Qualora gli inadempimenti e/o omissioni siano tali da comportare, complessivamente, il superamento di tale percentuale, l'Istituzione scuole e nidi d'Infanzia dichiarerà risolto il contratto per colpa della Ditta aggiudicataria.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, si individuano di seguito alcune inadempienze e/o omissioni commisurandole a penale, facendo salva la possibilità dell'Istituzione di applicare adeguate penali per ogni altra inadempienza e/o omissione rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e bando di gara (lex specialis) e/o nel contratto e/o nella normativa di riferimento e riservandosi l'Istituzione, in ogni caso, la facoltà di agire comunque per il risarcimento pieno dei maggiori danni:

per ogni giorno di ingiustificata e non concordata mancata prestazione del servizio, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze: da € 150,00 a € 500,00;

per ogni modifica, parziale e/o integrale, del servizio non motivata e/o non concordata e/o ingiustificata, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze: da € 150,00 a € 500,00; per ognuna delle infrazioni agli impegni previsti dal presente Capitolato e bando di gara (lex specialis) e/o nel contratto e/o nella normativa di riferimento e/o dagli impegni assunti dalla Ditta in sede di offerta tecnica e diverse da quelle elencate nel presente schema, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze: da € 150,00 a € 500,00.

Per infrazioni di particolare gravità (esempio maltrattamenti, comportamenti offensivi, ecc.) e/o a seguito del ripetersi di infrazioni che abbiano pregiudicato il regolare svolgimento del servizio, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto come previsto al successivo art.25, riservandosi in ogni caso la facoltà di agire per il risarcimento pieno dei maggiori danni e salva l'applicazione delle penali sopradescritte.

L'Azienda farà pervenire alla Ditta aggiudicataria per iscritto, a mezzo di raccomandata A.R., le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati o su segnalazione, comunicando altresì

eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro otto giorni di calendario dal ricevimento della nota di contestazione, l'impresa sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione automatica e inappellabile delle sanzioni previste nel presente articolo.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni presentate al Coordinatore del servizio si intendono come presentate direttamente alla Ditta aggiudicataria.

Si procederà al recupero della penalità da parte dell'Azienda mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti relativi al mese nel quale è assunto il provvedimento o rivalendosi su eventuali crediti della Ditta nonché sulla cauzione, senza obbligo di diffide o formalità di sorta. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento adottati dall'Azienda saranno, quindi, notificati alla Ditta aggiudicataria per iscritto a mezzo di raccomandata A.R..

ART. 20 – RISOLUZIONE- RECESSO DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Nello specifico, l'Istituzione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze contestate con diffide ad adempiere, in particolare consistenti in:
 - sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
 - impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;
 - inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Istituzione di affidare il servizio a terzi. L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016).

E' fatto salvo all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

Il presente contratto ha efficacia, subordinatamente alla condizione sospensiva che all'avvio del servizio sia effettivamente raggiunto il numero minimo di ammissioni, quantificato in numero 30 bambini. In caso contrario, nulla spetta all'aggiudicatario.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, e comunque con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso all'impresa aggiudicataria verrà corrisposta, conformemente a quanto previsto dal co. 1 dello stesso art. 109, una somma equivalente al

pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

ART. 21 – Osservanza delle disposizioni di Legge

Oltre all'osservanza di tutte le norme previste nel presente Capitolato e per quanto non espressamente previsto, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze a livello comunitario, nazionale, regionale, comunale, in vigore o che dovessero essere emanati nel periodo di vigenza del contratto. Gli oneri di adeguamento, nessuno escluso, saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'osservanza delle disposizioni di Legge include per la Ditta aggiudicataria l'obbligo di assolvere alle recenti disposizioni in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al D.Lgs n.39 del 4/3/2014. In tal senso, la Ditta aggiudicataria dovrà, in modo specifico, produrre all'Istituzione apposita dichiarazione di rispetto della normativa sia nella produzione della documentazione probatoria a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sia prima della stipula del contratto sia ogni volta che dovessero esserci modifiche e/o avvicendamenti nell'elenco del personale adibito al servizio.

ART. 22 – Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale– progetto esecutivo si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 23- PROCEDURA DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- il Capitolato speciale d'appalto – progetto esecutivo
- il Disciplinare di gara
- il Bando di gara e la relativa modulistica

ART. 24 – OFFERTA

L'offerta è parte integrante del contratto come il presente capitolato – progetto esecutivo. Dopo la presentazione l'offerta non può essere né ritirata né modificata od integrata. Le ditte concorrenti, pertanto, dovranno far pervenire la loro offerta, completa di ogni parte, nei termini e modi fissati nel bando di gara corredandola di tutta la documentazione richiesta.

ART. 25 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.50/2016, nel rispetto dei parametri e dei criteri dettagliati nel disciplinare (All.B) e del bando di gara dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

Si procederà ai sensi dell' art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, alla determinazione e verifica delle offerte anormalmente basse. Per l'eventuale verifica dell'anomalia, si prenderanno in considerazione i

punteggi assegnati dalla Commissione dopo la riparametrazione.

Rimane salva la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

L'offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa, con obbligo di mantenere ferma l'offerta stessa.

Dopo la presentazione l'offerta non può essere né ritirata né modificata od integrata. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/24. Le indicazioni fornite nell'offerta tecnica integrano il capitolato di gara – progetto esecutivo.

Si precisa che si procederà ad esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad almeno **50 punti su 80** disponibili, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, secondo quanto disposto nel Disciplinare di Gara. Il punteggio minimo sarà calcolato dopo la riparametrazione.

In caso di partecipazione da parte di Consorzi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, questi sono tenuti ad indicare in sede di offerta, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, per quali consorziati concorrono.

ART.26 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il Comune, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, prima dell'affidamento e della stipula del contratto, acquisirà idonea documentazione attestante il rispetto delle disposizioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 s.m.i.

ART. 27 – EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato in base al presente capitolato – progetto esecutivo è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica con firma digitale e con oneri a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Nello specifico l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi di gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze non regolarizzate e contestate con diffide ad adempiere, quali:

- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;
- inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi.

L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108, co. 5 del D.Lgs. n.50/2016).

E' fatto salvo all'Istituzione, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

ART. 28 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'appaltatore che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto il Gestore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

Art. 29 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato speciale – progetto esecutivo, si considerano applicabili le norme vigenti in materia.

IL DIRETTORE